SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA ----

(N. 1031-A)

TESTO PROPOSTO DALLA 2° COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA) *

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LAPENTA, SCUTARI e PITTELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 1977

Modifica dell'articolo 187 della legge fallimentare relativo alla domanda di amministrazione controllata

^{*} Autorizzata, il 20 aprile 1978, a riferire oralmente all'Assemblea

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI PROPONENTI

Articolo unico.

L'articolo 187 del testo delle disposizioni sulla « Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa », approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

« Art. 187 - Domanda di ammissione alla procedura. — L'imprenditore che si trova in temporanea difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, se ricorrono le condizioni previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell'articolo 160, può chiedere al tribunale il controllo della gestione della sua impresa e dell'amministrazione dei suoi beni a tutela degli interessi dei creditori, per un periodo di due anni salvo proroga per comprovate eccezionali esigenze di rilevante interesse collettivo.

La domanda si propone nelle forme stabilite dall'articolo 161 ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Articolo unico

Identico:

« Art. 187 — Domanda di ammissione alla procedura. — L'imprenditore che si trova in temporanea difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, se ricorrono le condizioni previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell'articolo 160 e vi siano comprovate possibilità di risanare l'impresa, può chiedere al tribunale il controllo della gestione della sua impresa e dell'amministrazione dei suoi beni a tutela degli interessi dei creditori per un periodo non superiore a due anni.

Identico ».